



Daoyin Yangshenggong-Italia Istituto Italiano Zhang Guangde

STATUTO

PREMESSA

Nell'ottobre del 1997 si costituiva a Parigi l'associazione denominata **European Daoyin Yangshenggong Federation** (EDYF), con lo scopo di riunire i praticanti europei del sistema *Daoyin Yangshenggong* 导引养生功 del professor Zhang Guangde 张广德 e dare maggior impulso ad una corretta divulgazione di questa disciplina.

Il dott. Fabio Smolari, allievo diretto del professore, era da questi incaricato di fondare in Italia un'associazione che rappresentasse e divulgasse la disciplina garantendone uno standard qualitativo e il rispetto degli indirizzi etici e tecnici indicati dal creatore.

TITOLO 1 DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

art. 1 costituzione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione culturale denominata **Daoyin Yangshenggong-Italia Istituto Italiano Zhang Guangde**, abbreviata in **Daoyin-Italia**, sigla **DYYSG-Italia**. L'associazione ha sede a Ferrara in via Paolo V, 4.

art. 2 carattere e durata dell'associazione

L'associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. La durata dell'associazione è illimitata.

art. 3 scopi dell'associazione

L'associazione ha per scopo la promozione e la divulgazione del sistema *Daoyin Yangshenggong* 导引养生功, quale strumento per la cura della salute psicofisica e il miglioramento del benessere individuale e sociale delle persone di ogni sesso ed età.

L'associazione promuove attività di studio, ricerca ed espressione culturale, artistica, ludica e informativa, in collaborazione con associazioni ed enti nazionali ed extra nazionali, nei seguenti ambiti della cultura e della civiltà cinese:

- storia, geografia, arte e scienze;
- filosofia;
- lingua e letteratura;
- tradizioni, leggende e cultura popolare
- medicina tradizionale
- arti marziali e tecniche del corpo
- viaggi e turismo

L'associazione opera inoltre in ambito sociale sostenendo attivamente:

- a) l'integrazione tra comunità italiana e cinese tramite lo studio e la conoscenza delle reciproche civiltà organizzando corsi, seminari e incontri di lingua, storia, filosofia e tematiche correlate;

- b) l'integrazione e il coinvolgimento sociale di giovani, adulti e anziani, maschi e femmine, nonché di persone diversamente abili, nello studio e nella pratica psicofisica così come nell'approfondimento culturale, anche grazie all'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative e di socialità;
- c) la crescita di una società aperta e multiculturale grazie allo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- d) l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose, nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo all'autodeterminazione.

Nel perseguimento dei fini sociali, l'associazione potrà:

- e) organizzare, gestire e promuovere corsi di formazione, qualificazione e perfezionamento nei sopraccitati settori della cultura cinese, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private;
- f) organizzare gruppi per la partecipazione a manifestazioni, esibizioni ed incontri di natura culturale, ricreativa e sportiva sia in Italia che all'estero;
- g) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibibili anche a centri di formazione, studio e pratica;

L'associazione inoltre, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- h) organizzare viaggi e soggiorni turistici e culturali, nonché gestire direttamente servizi e/o strutture ricettive, il tutto riservato ai propri soci, ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
- i) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegate alle proprie strutture ed eventualmente in occasione di manifestazioni ricreative, culturali, ludiche o sportive;
- j) esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- k) svolgere tutte quelle attività necessarie al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO 2 SOCI

art. 4 categorie dei soci

Gli associati si distinguono in:

- a. soci fondatori
 - b. soci benemeriti
 - c. soci effettivi
 - d. soci semplici
-
- a. Sono *soci fondatori* le persone che hanno fondato l'associazione. Sono esentati dal pagamento delle quote annuali d'affiliazione, sono eleggibili alle cariche sociali e hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci e di esprimere un voto.
 - b. Sono *soci benemeriti* le persone designate dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze acquisite nell'ambito della cultura, della ricerca e dello sport o che abbiano contribuito in modo sensibile allo sviluppo dell'associazione e al perseguimento dei fini della stessa. I soci benemeriti hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci, sono eleggibili ed hanno diritto di voto.
 - c. Sono *soci effettivi* gli istruttori in attività (vedi regolamento interno) che abbiano pagato le relative quote d'affiliazione annuale. I soci effettivi sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto ad esprimere un voto in assemblea.

- d. Sono *soci semplici* le persone fisiche che abbiano richiesto personalmente, o tramite le scuole di appartenenza (vedi regolamento) di far parte dell'associazione, la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo ed abbiano pagato le relative quote associative annuali. I soci semplici sono eleggibili, hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.

art. 5
ammissione a socio effettivo

L'ammissione a *socio effettivo* avviene all'ottenimento della qualifica di *istruttore YYSG-Italia* (vedi Regolamento § 1-3). Il mantenimento della carica è soggetto alle norme di cui ai paragrafi 1-3 del Regolamento.

art. 6
ammissione a socio semplice

L'ammissione a socio semplice avviene su domanda, anche verbale, dell'interessato rivolta al consiglio direttivo tramite il presidente dell'associazione. L'accettazione della domanda viene deliberata dal consiglio direttivo e confermata dall'emissione della tessera sociale, o del libretto degli studi, che ha durata annuale ed è rinnovabile.

Il consiglio direttivo può altresì accettare o respingere le domande senza l'obbligo di renderne nota la motivazione (per ulteriori specifiche vedi Regolamento).

art. 7
diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'associazione nel rispetto delle condizioni da essa indicate.

art. 8
perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per mancato rinnovo dell'iscrizione o mancato pagamento delle quote associative annuali;
- b) per il venire meno dei requisiti di cui ai § 1-3 del Regolamento per i soci effettivi;
- c) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo tramite la presidenza;
- d) per delibera di esclusione del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e/o del regolamento e delle norme sociali o per altri motivi che comportino indegnità.

TITOLO 3
ORGANI SOCIALI

art. 9
Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il presidente
4. il presidente onorario
5. il segretario
6. il tesoriere
7. il collegio dei garanti e revisori dei conti

art. 10
l'assemblea dei soci

L'associazione ha nell'assemblea dei soci il suo organo sovrano.

10.1 costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita, in sede ordinaria così come in sede straordinaria, in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio; è vietato il cumulo di deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, in caso di impossibilità di questi, da altro membro del consiglio direttivo designato dal presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, da persona indicata dal presidente tra i membri del consiglio o tra i soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vincolano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

10.2 compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere il presidente;
- c) ratificare la nomina del consiglio direttivo;
- d) fissare su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione e i contributi;
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulle attività da essa svolta;
- f) approvare il regolamento ed eventuali sue modifiche proposte del consiglio direttivo;
- g) discutere suggerimenti e proposte da parte dei soci e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

in sede straordinaria:

- h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- i) deliberare su proposte di modifica dello statuto;
- j) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

10.3 convocazione dell'assemblea

- a) L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.
In via ordinaria è convocata una volta all'anno.
- b) In via straordinaria è convocata:
 - per decisione del consiglio direttivo
 - su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.
- e) L'assemblea è convocata, in via ordinaria, mediante comunicazione via posta elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.
- f) In via straordinaria l'assemblea è convocata con preavviso di almeno 5 giorni via posta elettronica.
- d) Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti i soci aderenti all'associazione da almeno tre mesi al momento della convocazione.

10.4 forma di votazione dell'assemblea

- a) L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.
- b) Su decisione del presidente per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata anche a scrutinio segreto. In questo caso il presidente dell'assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.
- c) Ogni socio effettivo maggiorenne, in regola con i pagamenti delle quote annuali, ha diritto ad esprimere un voto.
- d) Il presidente può valutare l'opportunità di estendere la consultazione anche ai soci effettivi non presenti (voto telematico o postale). Il voto così espresso verrà a sommarsi ai voti dei soci presenti, avrà ugual validità e sarà allegato ai verbali dell'assemblea. L'esito finale della consultazione sarà disponibile alla visione dei soci presso la sede sociale.

art. 11
il consiglio direttivo

11.1 composizione e durata del consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è costituito da 3 membri:
 - il presidente, eletto direttamente dall'assemblea dei soci
 - il segretario, nominato dal presidente
 - il tesoriere, nominato dal presidente
- b) Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali.
- c) Le nomine del consiglio direttivo sono ratificate dall'assemblea generale alla prima seduta utile dall'insediamento del consiglio stesso;
- d) Nessuno compenso è dovuto per le cariche ricoperte;
- e) Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
- f) I membri del consiglio direttivo potranno decadere se assenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificati motivi accolti e resi noti all'assemblea dal consiglio stesso.
- g) In caso di dimissioni o impedimento grave, il vicepresidente convocherà entro 30 giorni un'assemblea straordinaria per la rielezione del consiglio direttivo il quale, a sua volta eleggerà il nuovo presidente.

11.2 compiti e funzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare su questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) accogliere le proposte e i suggerimenti dei soci da discutere in sede di assemblea sociale;
- c) redigere l'ordine di discussione dei temi da presentare all'assemblea sociale;
- d) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- g) procedere ogni anno alla revisione e all'aggiornamento degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) deliberare l'accettazione delle domande d'ammissione di aspiranti nuovi soci;
- i) nominare tra i suoi membri il presidente dell'associazione;
- j) redigere il regolamento interno;

- k) accogliere e rendere note le candidature alle cariche sociali in occasione del rinnovo delle stesse.
- l) Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

11.3 forma di votazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.4 riunioni del consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano gli altri componenti.
- b) Le riunioni del consiglio direttivo vengono convocate tramite comunicazione diretta ai membri con almeno quattro giorni di anticipo sulla data prescelta.
- c) Le riunioni del consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o suo designato.
- d) Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- e) Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note le deliberazioni dello stesso qualora ritenga opportuno e conveniente darne pubblicità.

art. 12 il presidente

12.1 compiti e funzioni del presidente

- a) Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- b) Al presidente spetta la firma legale degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che i terzi.
- d) Il presidente può delegare ad altro membro del consiglio direttivo o altro socio - con l'approvazione del consiglio direttivo - una o più parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
- e) In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa nell'esercizio delle sue funzioni, lo stesso sarà sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.
- f) Il presidente nomina il segretario, il tesoriere ed il vicepresidente, carica che può essere anche ricoperta dagli altri due membri del consiglio direttivo.

12.2 elezioni del presidente

- a) Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea generale e dura in carica 5 anni, come il consiglio stesso e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali e quindi al successivo consiglio direttivo.
- b) Eleggibili alla carica di presidente sono i soci fondatori ed effettivi maggiorenni;
- c) Il presidente uscente è candidato diretto al rinnovo della carica;
- d) Tutti i soci fondatori ed effettivi solo eleggibili e possono candidarsi alla carica di presidente. La candidatura è valida se supportata da almeno 1/3 dei soci e presentata in forma al consiglio direttivo, corredata dalle firme autografe originali dei così sostenitori, nei termini indicati dal consiglio direttivo.
- e) In caso di dimissioni o impedimento grave, il vicepresidente convocherà entro 30 giorni un'assemblea straordinaria per la rielezione del consiglio direttivo il quale, a sua volta eleggerà il nuovo presidente.

art. 13
il presidente onorario

La presidenza onoraria dell'associazione è conferita a vita al professor **ZHANG Guangde** 张广德, ideatore del sistema *Daoyin Yangshenggong* 导引养生功.

Il presidente onorario può essere consultato dal presidente dell'associazione, qualora lo ritenga opportuno, su vari aspetti e tematiche inerenti sia la pratica e l'insegnamento della disciplina che le attività sociali. Il suo parere è puramente consultivo e non vincolante ai fini delle deliberazioni sociali.

art. 14
il segretario

- a) Il segretario dell'associazione è nominato dal presidente e dura in carica 5 anni, come il consiglio direttivo del quale con la nomina entra a far parte, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali e quindi al successivo consiglio direttivo.
- b) Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito da lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
- c) Partecipa alle sedute del consiglio direttivo e alle riunioni L'associazione dell'assemblea, della quale redige il verbale, e predispone in collaborazione col tesoriere i bilanci consuntivi annuali.
- d) In caso di impedimento momentaneo o permanente, le sue funzioni possono essere svolte dal presidente o delegate da questi ad altro socio.

art. 15
il tesoriere

- a) Il tesoriere dell'associazione è nominato dal presidente e dura in carica 5 anni, come il consiglio direttivo del quale con la nomina entra a far parte, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali e quindi al successivo consiglio direttivo.
- b) Il tesoriere ha il compito di vigilare sull'esercizio finanziario dell'associazione e sul corretto utilizzo delle risorse economiche. Collabora con il segretario generale alla redazione dei bilanci consuntivi annuali.
- c) Partecipa alle sedute del consiglio direttivo e alle riunioni dell'assemblea.
- d) In caso di impedimento momentaneo o permanente, le sue funzioni possono essere svolte da altro membro del consiglio direttivo o delegate dal presidente ad altro socio.

art. 16
il collegio dei garanti e revisori dei conti

Il collegio dei garanti e revisori dei conti controlla l'andamento amministrativo, patrimoniale e contabile dell'associazione e garantisce il rispetto e la corretta interpretazione delle norme statutarie. E' composto da tre membri nominati dal consiglio tra persone di rinomata probità, anche non soci, e dura in carica sino alle elezioni del successivo consiglio direttivo.

Il collegio nomina al suo interno un presidente col compito di mantenere i contatti con i membri del consiglio e di convocare il collegio qualora lo ritenga necessario o ne sia richiesto l'intervento.

Al collegio è devoluta la soluzione di eventuali controversie sorte tra i soci o tra l'associazione e i soci. Le risoluzioni emesse in merito saranno da considerarsi inappellabili.

L'intervento del collegio può essere richiesto in ogni momento dal consiglio direttivo oppure dai soci tramite lettera indirizzata al presidente ed indicante i motivi della richiesta.

In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri del collegio, lo stesso potrà decidere di reintegrarne i ranghi scegliendo un nuovo membro per cooptazione.

TITOLO 4 FONDO COMUNE E FINANZE

art. 17 fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è unico ed indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

Il fondo comune ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

art. 18 entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da contributi annuali ordinari (quote di affiliazione), intrasmissibili e non rivalutabili, versate dai soci nella misura fissata annualmente dal consiglio direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da contributi e sponsorizzazioni offerti da privati;
- f) da introiti provenienti da manifestazioni sportive o culturali, corsi di formazione, raccolte pubbliche effettuate in occasione di attività sociali, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) dalla eventuale gestione di immobili e impianti, punti di ristoro, bar e altre attività similari collegate a strutture proprie o in gestione dell'associazione;
- h) da azioni promozionali, vendita di *gadgets* e servizi o altre occasionali attività, anche di carattere commerciale, e ogni altra iniziativa consentita a norma di legge.

art. 19 durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari (quote di affiliazione) sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

art. 20 diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento del contributo annuale (quota di affiliazione), fatto salve il pagamento dei singoli servizi erogati dall'associazione (lezioni, seminari, ecc.), qualora il socio decida di usufruirne. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione l'erogazione di ulteriori eventuali contributi volontari rispetto a quelli annuali d'iscrizione.

I contributi volontari al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Tutti i fondi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'associazione. Non si può pertanto fare richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento dei contributi non crea diritti di partecipazione finanziaria all'associazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né causa di morte.

TITOLO 5 NORME FINALI E GENERALI

art. 21 esercizi sociali

L'esercizio sociale decorre dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo; per ogni esercizio è previsto un bilancio consuntivo che rimarrà depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni precedenti l'assemblea convocata per sua approvazione. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al segretario generale e al tesoriere secondo le direttive del presidente e del consiglio direttivo.

art. 22 scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Codice Civile.

art. 23 clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e potesse formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

art. 24 rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento italiano.

Approvato con delibera dell'assemblea dei soci fondatori in data

IL PRESIDENTE
Fabio Smolari

IL SEGRETARIO
Stefanie Anja Braasch